



Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura
per l'Emilia-Romagna



ALLEGATO A

REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1, LETTERA A),

INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO

RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - PIANO STRATEGICO DELLA
PAC 2023/2027 -

***DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO, VARIANTE,
ANTICIPO, SALDO E SALDO/COLLAUDO CON SVINCOLO
DELLA FIDEIUSSIONE***

CAMPAGNA 2025/2026

PREMESSA E CONDIZIONI

Al fine di consentire la presentazione delle domande inerenti la ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026, rimandando alla delibera regionale¹ di riferimento per tutti i chiarimenti e gli approfondimenti, vengono fornite le seguenti e necessarie informazioni agli operatori per poter presentare le suddette domande tramite il SIAG - sistema informativo di AGREA:

- a.** i vigneti oggetto di ristrutturazione, riconversione, eroici e storici ed estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie, a cui fanno riferimento le presenti disposizioni, sono tutti i vigneti ricadenti nelle aree di produzione delimitate dai disciplinari di produzione dei vini DO e IGT nel territorio della Regione Emilia-Romagna con una superficie minima di 0,5 ettari (intesa come sommatoria di tutte le superfici coinvolte, e non può essere raggiunta sommando interventi riferiti alla stessa superficie vitata); nell'esecuzione delle operazioni inoltre devono essere rispettati gli interventi e le modalità tecniche previsti dalla delibera regionale di riferimento;
- b.** il produttore deve essere regolarmente iscritto all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute;
- c.** il produttore deve avere in conduzione una superficie pari ad almeno la superficie oggetto di intervento, come dimostrato dal fascicolo anagrafico;
- d.** il produttore deve essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- e.** il produttore deve rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
- f.** l'impresa agricola beneficiaria dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva). Il requisito sarà verificato in sede di istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto;
- g.** il produttore non deve risultare escluso dalla Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti e non deve avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi della Legge Regionale n. 15/1997, 15/2021 o dalla Legge n. 238/2016;
- h.** il conduttore non proprietario della superficie vitata per la quale presenta la domanda di aiuto, allega all'istanza il consenso del/i proprietario/i, comproprietario/i alla realizzazione degli interventi previsti dall'intervento settoriale;
- i.** il produttore non deve coltivare impianti illegali o superfici vitate prive di autorizzazione;

¹ Delibera della Giunta regionale n. 92 del 27 Gennaio 2025 recante "REGOLAMENTO (UE) N. 2021/2115, ARTICOLO 58 COMMA 1, LETTERA A), INTERVENTO NEL SETTORE VITIVINICOLO: RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI - PIANO STRATEGICO DELLA PAC 2023/2027 - APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CAMPAGNA 2025/2026 IN EMILIA - ROMAGNA"



- j. il produttore non può trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 (c.d. requisiti di moralità);
- k. il produttore deve aver adempiuto nell'anno 2024, per tutte le superfici condotte, alle prescrizioni dettate dalle disposizioni regionali in materia fitosanitaria relativamente alla lotta obbligatoria per contenere la diffusione della Flavescenza dorata della vite, riportate nella determinazione n. 9973 del 17/05/2024, consistenti, per la campagna 2024;
- l. il produttore deve avere presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia di cui all'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 2018/273 della Commissione e all'articolo 24 del Regolamento (UE) di esecuzione n. 2018/274, relativa alla Vendemmia 2024;
- m. le autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del D.M prot. 649010 del 19 dicembre 2022 non usufruiscono del contributo nell'ambito della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- n. l'individuazione dell'ente competente fa riferimento all'Amministrazione dove ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti da schedario viticolo al momento della presentazione della domanda di aiuto. Pertanto, nell'ambito regionale, va presentata una sola domanda di aiuto. Ancorché i vigneti ricadano su SACP diversi, il beneficiario nella compilazione della domanda è tenuto ad indicare lo SACP competente all'istruttoria.

Si precisa inoltre che per poter presentare domanda sul sistema SIAG di AGREA è necessario:

- essere titolare di un'autorizzazione in corso di validità di cui agli articoli 66 e 68 del Reg. (UE) n. 1308/2013;

oppure:

- aver già protocollato nel sistema di gestione del potenziale vitivinicolo regionale almeno una:

- domanda di autorizzazione al reimpianto (a fronte di una richiesta di autorizzazione al reimpianto da conversione di diritto, reimpianto anticipato o a seguito di estirpazione);
- comunicazione di intenzione all'estirpazione per successiva domanda di autorizzazione al reimpianto;
- comunicazione di fine lavori di una estirpazione già effettuata e compilata nel sistema informativo del potenziale viticolo;
- reimpianto conseguente a estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (successivo paragrafo 2);
- comunicazione per il riconoscimento di vigneti eroici o storici limitatamente ad interventi su vigneti eroici o storici).



1. DEFINIZIONI:

Ai fini delle presenti Disposizioni, si intende per:

- **PSN:** Piano Strategico Nazionale della PAC di cui al Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- **Operazione:** l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione all'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- **Attività:** riconversione varietale, la diversa riallocazione/reimpianto di vigneto, il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari, il miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti – come indicati dal Regolamento (UE) n. 2021/2115, articolo 58, comma 1, lettera a) sottopunti i) ii) iii) iv), e descritti dall'articolo 5 del D.M. n. 646643/2022;
- **Azione (o intervento):** singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencato nell'allegato II al D.M. n. 646643/2022 (ad esempio: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);
- **Variante:** modifica per la quale deve essere presentata una domanda soggetta ad approvazione preventiva da parte del Settore Agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale competente;
- **Modifica minore:** modifica per la quale deve essere presentata una comunicazione al più tardi entro la domanda di pagamento a saldo al Settore Agricoltura, caccia e pesca di ambito territoriale competente;
- **Vigneto eroico:** vigneto definito all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Decreto Interministeriale n. 6899/2020;
- **Vigneto storico:** vigneto definito all'articolo 2 comma 2 e all'articolo 3, comma 1 lettera b) e comma 2 del Decreto Interministeriale n. 6899/2020;
- **Viticultura eroica:** superficie vitata che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche:
 - ✓ pendenza del terreno superiore a 30%;
 - ✓ altitudine superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altipiano;
 - ✓ sistemazioni degli impianti viticoli su terrazzi e gradoni;
 - ✓ viticultura delle piccole isole.
- **TSCU:** Tabelle Standard dei Costi Unitari, elaborate a livello nazionale da Rete Rurale Nazionale e ISMEA e certificato dal CREA, consultabili al link:

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

- **Ufficio territoriale:** sono i Settori Agricoltura, caccia e pesca di Ambito territoriale (Parma e Piacenza; Modena e Reggio Emilia; Bologna e Ferrara; Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini);
- **Determinazione del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni:** n. 9973 del 17/05/2024.

2. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

I produttori con vigneti oggetto di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Servizio fitosanitario regionale possono accedere alla misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

Il provvedimento deve almeno contenere gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 6 della delibera).

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso agli uffici competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione vigneti e per conoscenza al Ministero della agricoltura e sovranità alimentare Via XX Settembre n. 20, 00187 Roma contestualmente alla sua adozione.

3. VIGNETI EROICI E STORICI

Ai vigneti eroici e/o storici, già iscritti nell'elenco regionale o che hanno in corso un procedimento di iscrizione al suddetto elenco ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 1340/2021, è riservata una quota pari al 20% del plafond assegnato alla Regione Emilia-Romagna (articolo 9 del D.M. n. 646643/2022).

Per accedere al finanziamento con l'indicata riserva è necessario che, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- sia stato ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 1340/2021;
- se non ancora riconosciuto, sia stata già presentata la domanda per il riconoscimento di vigneti eroici e/o storici ed ottenuto il relativo protocollo nel software SIL_ASS. Resta fermo che l'ottenimento del riconoscimento come vigneto eroico e/o storico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda che potrà comprendere sia le azioni sui vigneti eroici o storici sia anche altre azioni su vigneti condotti.

Le tipologie di intervento oggetto di domanda di contributo per tali vigneti devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Interm. n. 6899/2020.

A tal fine, sono previste le seguenti tipologie di attività ammissibili:

- a) per i vigneti eroici: sono ammesse le diverse azioni previste dalle presenti Disposizioni procedurali, compreso il reimpianto su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;
- b) per i vigneti storici:
 - a. la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni presenti nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino in Regione Emilia-Romagna oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;
 - b. il reimpianto su una superficie diversa da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D. Interm. n. 6899/2020, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

I beneficiari dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico.

Le azioni ammesse sono riportate nella delibera di riferimento punto 7).

Viticoltura eroica

I beneficiari che intendono realizzare interventi di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto vigneti riconducibili alla categoria della viticoltura eroica senza tuttavia richiedere il riconoscimento regionale ai sensi della richiamata deliberazione n. 1340/2021 possono richiedere un contributo sulla base dei costi unitari corrispondenti riportati nelle Tabelle Unità di Costi Standard (TUCS).

4. ATTIVITA' AMMESSE

La "domanda di aiuto" potrà essere presentata, anche contestualmente, per:

- a) **riconversione varietale**, che prevede sempre la modifica della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:
 - nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- b) **ristrutturazione**, che consiste nel reimpiantare un vigneto che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:
 1. con diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
 2. con reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;
- c) **reimpianto di vigneti** a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;

Le attività di cui sopra saranno ammissibili a contributo soltanto se rispetteranno le specificazioni e limitazioni previste nei punti 8) e 9) della delibera di riferimento.

5. COMPILAZIONE, PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande potranno essere compilate esclusivamente mediante l'utilizzo del sistema informatico SIAG di Agrea; **è esclusa la compilazione manuale su supporto cartaceo.**

I soggetti abilitati alla compilazione sono:

- 1) i **Centri Assistenza Agricola (CAA)**² convenzionati con AGREA che possono compilare domande per qualunque soggetto conferisca loro un mandato a tale scopo;
- 2) i singoli beneficiari (**Utenti Internet**), limitatamente alle domande relative al proprio CUA.

Le modalità di accesso al sistema SIAG sono indicate sul sito di Agrea, e tutti i dettagli sono spiegati e pubblicati nel manuale “Modalità e regole di accesso al Sistema operativo pratiche - SOP e al Sistema Informativo Agricolo - SIAG”

Condizione necessaria per poter compilare una domanda sul sistema informatico di AGREA l'iscrizione all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'OPR “Emilia-Romagna”, sarà necessario verificare sull'Anagrafe delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo. I dati inseriti in anagrafe e rilevanti ai fini delle domande, saranno automaticamente importati in esse e non saranno modificabili se non previo aggiornamento e nuova validazione dell'anagrafe.

La presentazione e protocollazione delle domande avviene esclusivamente mediante una delle tre seguenti modalità ed entro i termini stabiliti al successivo paragrafo 6:

- a. **Presentazione elettronica con protocollazione su SIAG presso un CAA.** Il CAA, convenzionato con AGREA e al quale il produttore ha rilasciato apposito mandato, provvede con operatori autorizzati, alla compilazione, presentazione e protocollazione della domanda nel sistema SIAG di AGREA. L'incaricato del CAA, al momento della sottoscrizione della domanda da parte del beneficiario, provvede ad identificare il richiedente mediante acquisizione della copia di valido documento d'identità e quindi effettua la protocollazione su SIAG nel rispetto delle scadenze disposte. All'attivazione del tasto “protocollazione” in Siag, una volta in possesso della domanda firmata in originale dal richiedente, da parte dell'operatore CAA, il sistema

² L'elenco dei CAA convenzionati con AGREA è disponibile sul sito internet di AGREA - Home/Servizi/Come fare per/
Centri di assistenza agricola (Caa)



attiva la registrazione su Auriga, di un numero di protocollo associato al pdf non firmato della domanda ed agli allegati, così come presenti in Siag.

L'originale cartaceo firmato è detenuto dal CAA XXXX, che è responsabile della regolarità formale e della conservazione.

Adempimenti del CAA che opera in quanto delegato da AGREA alla protocollazione:

- il numero di protocollo assegnato dal SISTEMA INFORMATIVO di AGREA deve essere riportato dal CAA sulla domanda e su tutti gli allegati che non siano dematerializzati. In ogni caso dovrà esservi piena corrispondenza tra gli allegati elencati in domanda e quelli effettivamente presentati con la domanda, sia tramite sistema informativo (nel caso di upload di file) sia in forma materiale (cartacea, supporti fisici).

- La stampa cartacea della domanda, firmata in originale dal beneficiario e riportante numero e data di protocollo attribuito dal sistema informativo di AGREA, con i soli eventuali allegati originali che siano già stati inseriti nel sistema in forma giuridicamente valida come dematerializzata, deve essere custodita dal CAA.

- Eventuali allegati non caricati nel SIAG, in quanto di dimensioni non compatibili con l'upload (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente dal bando o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fideiussioni in originale cartaceo, altro), devono essere fatti pervenire dal CAA all'ufficio competente indicato dalla delibera regionale di riferimento, mediante PEC o in forma cartacea, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla protocollazione della domanda.

La ricezione da parte degli uffici di domande cartacee compilate dai CAA ma non protocollate sul SIAG di AGREA non sostituisce la protocollazione. Tali domande non potranno pertanto ritenersi utilmente presentate nei termini se la protocollazione da parte del CAA sul SIAG di AGREA avviene in ritardo rispetto alla scadenza del bando.

b. Presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente sul sistema di protocollo regionale, completa di allegati dematerializzati.

Il beneficiario che vuole presentare domanda come "Utente internet" deve accedere al sistema con autenticazione forte e procedere alla protocollazione sulla base di quanto indicato nel "Manuale protocollazione digitale con autenticazione forte" presente sul sito di Agrea, sezione "Banca dati della documentazione" con una delle seguenti modalità:

1 Firma digitale: Il beneficiario produce la domanda/istanza in PDF sul sistema informatico e la firma mediante tramite la propria autorità di certificazione con firma Cades (*.p7m) o Pades. La domanda firmata digitalmente è caricata sul sistema (upload del file) e protocollata con la funzione "protocollazione digitale".

2 Firma con identificazione SPID/CIE/CNS: In alternativa alla firma digitale, se l'accesso al SIAG è avvenuto con il sistema pubblico di identità digitale (SPID/CIE/CNS), la domanda/istanza si intende validamente sottoscritta e può essere protocollata a sistema ("Protocollazione con autenticazione forte"). Il sistema provvederà ad apporre un sigillo digitale all'istanza.

N.B.: per chi sceglie questa modalità di presentazione domanda, non sarà possibile trasmettere allegati in formato cartaceo; eventuali allegati non compatibili con la funzione di caricamento su sistema informativo (file con estensione non prevista o oltre 10 Mb), o richiesti esplicitamente da bandi o specifiche disposizioni in forma cartacea, esclusiva o no (es.: elaborati progettuali, fideiussioni in originale cartaceo, altro) devono essere fatti pervenire al servizio competente entro i medesimi tempi richiesti per la domanda se non espresso diversamente nella delibera di riferimento.

6. TIPOLOGIE DI DOMANDA E SCADENZE

Per la campagna 2025/2026 Agrea gestirà il procedimento collegato alla ristrutturazione e riconversione vigneti “**RIVIT**” attraverso:

6.1 Una domanda di accesso ai benefici definita “**domanda di aiuto**” con la quale il produttore fa scattare il riconoscimento delle spese sostenute e con la quale si avviano le procedure volte alla determinazione dell’importo ammissibile in base a quanto definito dalla delibera regionale di riferimento. Ciascun beneficiario può presentare una sola domanda di AIUTO contenente anche più attività ammissibili, afferenti anche a più territori provinciali della Regione Emilia-Romagna, ivi comprese eventuali richieste di sostegno sui vigneti eroici o storici.

La domanda contiene almeno gli elementi come da delibera regionale di riferimento (PUNTO 14). Per rispettare quanto richiesto dai punti a) e b) del punto sopra richiamato oltre all’identificazione dell’intervento e la sua tipologia (riconversione/ristrutturazione) occorre indicare per ogni attività nel quadro cronoprogramma:

1. la **modalità di erogazione dell’aiuto**:
 - con richiesta di una domanda di pagamento in anticipo - su cauzione - o con richiesta di una domanda di pagamento a saldo;
2. la **tempistica** per la realizzazione delle opere, che si identificherà:
 - per il **pagamento a saldo** con la fine lavori fissata al 10/06/2026;
 - per il **pagamento anticipato**, che prevede il pagamento solo dell’80% del contributo ammesso/concesso con presentazione di cauzione del 110% dello stesso, il restante 20% avverrà con il pagamento del saldo/svincolo con fine lavori fissata al 10/06/2027;

Si evidenzia che tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 10/06/2026 per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 10/06/2027 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato. Quindi la domanda di aiuto non può essere divisa in anticipo e saldo.

Al fine del rispetto dei termini procedurali fissati dalle disposizioni amministrative regionali in materia di potenziale viticolo, sono previste le seguenti tempistiche:

- ✓ nel caso di domande di aiuto collegate a comunicazioni di intenzione all’estirpazione, reimpianti anticipati, comunicazioni di riconoscimento di vigneti eroici o storici, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati devono essere effettuate a partire dal giorno 30 Agosto 2025, pena l’esclusione della relativa superficie vitata già estirpata sia dal contributo per

l'estirpo che per l'impianto e il mancato reddito oggetto d'intervento. Tale scadenza è **valida** anche per i richiedenti che non abbiano richiesto a contributo i costi di estirpazione e/o il mancato reddito o per i quali gli uffici territoriali abbiano in precedenza concluso i relativi controlli in loco prima delle operazioni;

- ✓ la comunicazione di fine lavori del reimpianto deve essere presentata all'ufficio competente entro la scadenza della presentazione delle domande finali di pagamento, ovvero entro il 10 giugno 2026 per i richiedenti che terminano i lavori nell'annualità 2026 o il 10 giugno 2027 per coloro che indicano nel cronoprogramma di terminare nell'annualità 2027;
- ✓ la comunicazione di riconoscimento dei vigneti eroici o storici (o il suo aggiornamento) unitamente alla fine lavori reimpianto, in funzione di ciò che è stato modificato, deve essere presentata entro martedì 10 giugno 2026 per coloro che avranno indicato nel cronoprogramma il 2026 o entro il 10 giugno 2027 per coloro che avranno indicato il 2027.

Le domande possono essere rettifiche in ogni loro parte prima della scadenza del termine per la presentazione della stessa, e comunque prima dell'inizio della istruttoria tramite l'applicativo SIAG.

Le spese saranno ritenute eleggibili a decorrere dalla data di protocollo della domanda di aiuto e non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti agli interventi in essa contenuti e per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica. Il pagamento dei beni e servizi per la realizzazione dell'intervento oggetto di contributo deve essere effettuato entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Eventuali variazioni potranno essere invece presentate successivamente alla scadenza di presentazione della domanda di aiuto, sotto forma di "domanda di variante" secondo quanto disposto al successivo paragrafo.

6.2 Varianti e modifiche minori

È possibile presentare una **domanda di variante e/o una comunicazione di modifica minore** al progetto iniziale qualora il beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle azioni da eseguire, oppure di variare il cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Tali possibilità devono sottostare a quattro condizioni inderogabili, per cui quanto richiesto non può in nessun caso:

- a) cambiare la **strategia del Progetto approvato** (da reimpianto a sovrainnesto o viceversa oppure da reimpianto o sovrainnesto a miglioramento delle tecniche o viceversa. Non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa per coloro che fanno un reimpianto di vigneto);
- b) alterare l'**efficacia dei controlli ex-ante** eventualmente già effettuati;
- c) alterare la **programmazione finanziaria** e pertanto **non è possibile ridurre la superficie ammessa a contributo**. Inoltre, non sono altresì ammesse variazioni di intervento nella TSCU laddove comportino una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%. Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili

saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo;

- d) comportare una variazione della **finanziabilità della domanda ammessa**. Laddove si sia proceduto al finanziamento pro-rata, la variante e/o la modifica minore deve mantenere la finanziabilità della stessa. Pertanto, le domande che eventualmente hanno beneficiato di una delle due riserve finanziarie non possono perdere i requisiti che hanno consentito loro di accedere alla riserva finanziaria.

Laddove la variante e/o la modifica minore non rispetti anche una sola delle 4 soprastanti condizioni non è ammissibile.

Per **VARIANTE** si intende:

1. la **variazione del cronoprogramma** delle attività da portare a termine e la conseguente variazione della modalità di erogazione dell'aiuto. La variante al cronoprogramma deve prevedere tutte le azioni/attività richieste a contributo. La data di fine lavori indicata nel cronoprogramma è pertanto unica per tutti gli interventi previsti. Potranno essere accolti posticipi o anticipi della data di fine lavori, in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie della Regione per l'esercizio finanziario di pertinenza.
2. la **variazione delle modalità di erogazione dell'aiuto**, per coloro che depositano la variante al cronoprogramma e cambiano:
 - a. da un pagamento a saldo al pagamento in anticipo (80%) garantito con fidejussione e saldo finale (20%);
 - b. da un pagamento anticipato a uno a saldo da presentarsi 30 giorni prima del 10 giugno 2026;
3. la **variazione del titolare** (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale presentando un'istanza di subentro a SIAG secondo termini e condizioni riportati nel paragrafo 15.2 della delibera.

Ciascun beneficiario può presentare due domande di variante. L'eventuale domanda di variante presentata e successivamente oggetto di rinuncia non viene computata.

La domanda di variante di cronoprogramma deve essere motivata e presentata almeno 30 giorni prima della data di termine dei lavori dell'operazione all'ufficio territoriale competente. Le domande di variante presentate oltre il suddetto termine sono inammissibili e pertanto saranno rigettate.

Per modifica minore s'intendono **tutte le modifiche non considerate VARIANTI**, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (vitigno, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della tipologia d'intervento (es. modifica della tipologia d'impianto e/o del range di densità e/o della tipologia vigneto) tra quelle riportate nella TSCU. Una modifica in aumento del costo ammissibile non comporta l'aumento dell'importo del contributo concesso;



all'opposto, laddove la modifica proposta comporti una diminuzione del costo ammissibile, il contributo concesso verrà di conseguenza ridotto se contenuta in una differenza pari o inferiore al 20% della spesa ammessa.

Anche la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e/o particella) dell'intervento rientra tra le modifiche minori, a condizione che il beneficiario prima di iniziare le attività relative all'impianto del vigneto (quindi prima di fare la concimazione di fondo e i lavori preparatori) realizzi una fotografia digitale con data certa al terreno in cui vuole spostare l'impianto del vigneto e alleggi la predetta fotografia digitale alla relazione tecnica giustificativa della modifica minore da presentarsi al più tardi unitamente alla domanda di pagamento a saldo

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva e al massimo entro la scadenza della domanda di saldo/svincolo. Potranno essere comunicate anche contestualmente alla comunicazione di fine lavori reimpianto, quando ne ricorrano le condizioni in relazione alla tipologia dell'intervento. **La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni.**

La variazione di intervento nella TSCU che comporta una riduzione di spesa unitaria maggiore del 20%, riscontrata durante l'accertamento finale delle operazioni, determina la decadenza dell'intera operazione.

Attività che in fase di controllo finale **dovessero risultare difformi da quanto previsto in domanda di saldo e nella modifica minore allegata, non sono ammesse.**

6.3 Una domanda di pagamento in anticipo che sarà presentata dal beneficiario che, non avendo ancora concluso le opere entro la data fissata dalla delibera regionale di riferimento, chiede l'anticipo del pagamento.

La richiesta dell'anticipo presuppone la presentazione della fideiussione pari al 110% sull'importo liquidabile (che corrisponde all' 80% del contributo concesso), il restante 20% sarà erogato dopo l'effettuazione del collaudo, secondo quanto indicato nel quadro **cronoprogramma** e come stabilito al PUNTO 15.5 della delibera di riferimento, paragrafo "*Pagamento anticipato su fideiussione*", pena la decadenza dei benefici: il beneficiario dovrà presentare contestualmente alla domanda di pagamento anticipato (scadenza fissata al successivo paragrafo 7), idonea fideiussione pari al 110% dell'importo liquidabile in anticipo, pena la decadenza dai benefici.

6.4 Una domanda di pagamento a saldo che sarà presentata dal beneficiario che ha terminato l'esecuzione del vigneto entro la data di fine lavori fissata dalla delibera regionale di riferimento. Tale domanda deve identificare in modo preciso la realizzazione tecnica dell'impianto e la relativa localizzazione e rappresenta contestuale richiesta di collaudo delle opere. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 6.2.

6.5 Una domanda di saldo/collaudo con svincolo fideiussione per chi ha già beneficiato di un pagamento in anticipo. Tale domanda, che rappresenta richiesta di collaudo degli interventi realizzati e conseguente svincolo della **relativa** fideiussione, deve essere presentata nel rispetto dei termini previsti dalla delibera e dal cronoprogramma, pena la decadenza dai benefici. Eventuali divergenze riscontrate in sede di collaudo rispetto a quanto dichiarato nella domanda di pagamento potranno dare origine all'applicazione di recuperi e penalità se non comunicate e



autorizzate secondo quanto disposto al precedente paragrafo 6.2.

7. SCADENZE

Le domande di cui al precedente paragrafo 6, nel rispetto delle modalità di presentazione previste dal paragrafo 5 delle presenti disposizioni, dovranno essere presentate entro le seguenti date, pena la decadenza dai benefici:

- a. Per le **domande di aiuto** di cui al paragrafo 6.1:
 - entro le ore 13.00.00 **del 31 Marzo 2025** per le domande protocollate su SIAG (CAA, Utente internet con presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata digitalmente);
- b. Per le domande di **variante** di cui al paragrafo 6.2 entro 30 giorno la data di fine lavori riportata nel cronoprogramma del bando concesso;
- c. Per le domande di **pagamento in anticipo** di cui al paragrafo 6.3:
 - entro il **10 giugno 2026**

Per le domande di **pagamento a saldo** di cui al paragrafo 6.4:

- entro il **10 giugno 2026**

Fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre il 10 giugno 2026, è ammessa la presentazione della domanda di pagamento a saldo nei 5 giorni di calendario successivi la scadenza con una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione. Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni dai termini stabiliti sono irricevibili.

- d. per le domande **di saldo/collaudato con svincolo fideiussione** di cui al paragrafo 6.5:
 - a partire **dal 16 ottobre 2026 fino al 10 Giugno 2027**, quindi per i produttori che hanno fatto richiesta di domanda di anticipo (di cui al paragrafo 6.3).

Fermo restando che i lavori devono essere terminati entro e non oltre il 10 giugno 2027, è ammessa la presentazione della domanda di pagamento a saldo con svincolo fideiussione nei 5 giorni di calendario successivi la scadenza del 10 giugno 2027 con una riduzione del contributo accertato dell'1% per ogni giorno di ritardo nella presentazione. Le domande di pagamento presentate oltre i 5 giorni dai termini stabiliti sono irricevibili.

Infine, si precisa ed evidenzia che:

1. **ai fini della semplificazione amministrativa le variazioni dei termini sopra indicati, stabilite tramite atto amministrativo dell'ufficio regionale competente, potranno essere fatte proprie da Agrea attraverso semplice pubblicazione sul sito ufficiale dell'Agenzia stessa;**
2. **per tutte le domande qualora una scadenza ricadesse di domenica o giorno festivo, la stessa si ritiene rimandata al giorno feriale immediatamente successivo.**

7. RECUPERI E PENALITÀ

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Tuttavia, in base a quanto disposto dall'art. 8 comma 8 del D.M. n. 646643/2022, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura massima dell'80%, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Fermo restando che, di norma, il sostegno è versato solo dopo l'esecuzione dell'intera operazione, esso viene comunque versato per le singole azioni realizzate se i controlli dimostrano che non è stato possibile eseguire le azioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 3, del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, laddove si dimostri che l'obiettivo generale dell'operazione è stato comunque raggiunto, al beneficiario viene riconosciuto l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata, secondo quanto riportato nel capoverso successivo.

In base a quanto disposto dall'articolo 24-sexies del Decreto Legislativo n. 42/2023, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

In caso di pagamento anticipato

Si procede all'incameramento completo della fideiussione (110% del contributo anticipato), secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 e all'articolo 56 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128, e si applica la penalità dell'esclusione dall'accesso all'intervento settoriale dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i 3 anni successivi nei seguenti casi:

1. differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata superiore al 50%;
2. rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario dopo il ricevimento del pagamento anticipato;
3. revoca del contributo concesso;
4. mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo per quei beneficiari che hanno ricevuto l'anticipo o la presentano oltre il quinto giorno di calendario successivo al termine stabilito per la sua presentazione.



Nel caso in cui **non sia stato erogato alcun pagamento anticipato**, vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 1 anno** i beneficiari che:

- a) presentano domande di pagamento a saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- b) non hanno presentato affatto la domanda di pagamento a saldo;
- c) hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca.

Qualora i termini di cui al presente paragrafo cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. **I termini indicati di 1 o 3 anni di esclusione** dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, **decorrono** dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale o per le rinunce dalla data della rinuncia.

8. VINCOLI

Le superfici vitate che beneficiano del contributo concesso in base alle presenti disposizioni sono soggette, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, ai seguenti vincoli:

- a) che il vigneto finanziato resti di proprietà e in possesso del beneficiario;
- b) che la destinazione produttiva non sia variata. Tali superfici non possono, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento.

secondo quanto riportato dal punto 17.3 della delibera di riferimento.

Verrà effettuato un campione che copra per ogni anno civile, almeno l'1% della spesa per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il saldo.

Si considerano automaticamente approvate tutte le modifiche organizzative e normative in merito alle presenti disposizioni stabilite da successive Delibere della Giunta regionale o Determinazioni del Settore Organizzazione di Mercato Qualità e promozione.